

Tribunale di Milano: «La clausola floor non è vessatoria»

CLAUSOLA FLOOR

Altre nubi in vista per i consumatori. Con la sentenza numero 3.373 il Tribunale di Milano ha ritenuto che la clausola floor, in quanto clausola che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientri in alcuna delle tipologie di clausole vessatorie previste negli articoli 1.341 e 1.342 del Codice Civile e come tale non necessita di alcuna specifica approvazione per iscritto.

La posizione del giudice milanese Francesco Ferrari va controcorrente rispetto ad altre pronunce. La questione riguarda la situazione che si era creata, qualche anno fa, quando i tassi (nella lite in questione l'Euribor a sei mesi) erano finiti sottozero ed erano sorti numerosi contenziosi sulla validità della clausola inserita dalle banche.

«La clausola utilizzata comunemente da chi concedeva prestiti variabili stabiliva che, qualora il tasso Euribor fosse divenuto negativo, lo stesso sarebbe stato inteso pari a zero e, pertanto, gli interessi sarebbero stati calcolati al tasso pari allo spread concordato (e non allo spread ridotto in relazione della negatività del parametro) – spiega Massimiliano Elia dello studio Pavia Ansaldo –. Numerosi mutuatari avevano impugnato la validità della clausola sostenendo che avesse natura vessatoria e che, come tale, avrebbe dovuto essere specificamente sottoscritta in segno di approvazione dal cliente per essere considerata valida e il fatto che fosse stata inserita nei moduli precompilati non era di per sé sufficiente per ritenerla opponibile».

Ma quali sono le conseguenze di questa decisione? E quali le reazioni delle associazioni dei consumatori? «Noi abbiamo ottenuto due decisioni della Corte di Appello di Milano che dicono esattamente il contrario – spiega Anna Vizzari, senior economist di Altroconsumo –. La clausola interessi di un mutuo resta valida anche senza floor e quindi questi è vessatorio. Ora siamo in Cassazione. Ai mutuatari interessati abbiamo fatto fare solo i reclami alle banche per bloccare la prescrizione (ne sono stati scaricati già 8.000, ndr); per eventuali ricorsi in Abf e azioni in giudizio aspettiamo la decisione della Cassazione sulle due cause in corso».

Vizzari ricorda che, con la sentenza 2.836 del 6 settembre 2022, la Corte di appello di Milano ha stabilito che tale clausola è stata definita “vessatoria” obbligando un importante istituto di credito lombardo a restituire ai clienti le somme già versate, ma non dovute, per l'applicazione del floor. In particolare, rifacendosi anche all'articolo 33 del Codice del Consumo, la Corte d'Appello di Milano ha sottolineato che la clausola floor, anche quando chiaramente espressa nel contratto di mutuo e “malgrado la buona fede”, mette il mutuatario in una posizione di debolezza, a causa di “un evidente squilibrio tra i diritti e gli obblighi”: in pratica, una sola parte (la banca) trae pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell'indice e limita il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli.